



**TRIBUNALE DI LANUSEI**

**SEZIONE CIVILE**

Verbale dell'udienza del 6 ottobre 2021 nella causa iscritta al n. 436 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno 2015.

E' comparso l'avv. [REDACTED] in sostituzione dell'avv. Sorgentone la quale insiste perché venga disposta integrazione della perizia volta a ricostruire il rapporto dedotto anche per il periodo precedente al 1° gennaio 2003, insiste per l'accoglimento delle conclusioni come rassegnate nella memoria istruttoria n. 1, ex art. 183 c.p.c.; è comparso l'avv. [REDACTED] per parte convenuta, il quale si oppone alla integrazione della perizia, perché già circoscritta e perché non è consentito identificare le rimesse solutorie a fronte dei conti scalari. Si riporta alle conclusioni formulate in comparsa di costituzione; chiede la compensazione parziale delle spese per quanto già dedotto. Non accetta il contraddittorio su conclusioni diverse da quelle formulate nella memoria n. 1, ex art. 183 c.p.c, 6 comma.

Il giudice, visto l'art. 281 sexies c.p.c., fatte precisare le conclusioni, ordina la discussione orale, all'esito della quale procede alla lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, come qui di seguito riportate.

**REPUBBLICA ITALIANA**

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**IL TRIBUNALE DI LANUSEI**

in composizione monocratica, nella persona del giudice dott.ssa [REDACTED], ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa iscritta al numero 436 del Ruolo Generale dell'anno 2015 promossa da:

[REDACTED] elettivamente domiciliato in Cagliari, presso lo



impugnare gli estratti conto e le relative annotazioni ex artt. 1832 -1857 c.c., in assenza di qualsiasi precedente contestazione;

- l'infondatezza di ogni difesa sull'applicazione di interessi ovvero spese difformi dal disposto normativo e comunque, la sussistenza dell'onere probatorio a carico del cliente che aveva proposto la domanda di accertamento.

L'Istituto ha concluso chiedendo una dichiarazione di inammissibilità della domanda e comunque il rigetto nel merito della stessa.

La causa è stata istruita con produzioni documentali e con consulenza tecnica d'ufficio di natura contabile.

\*\*\*

La domanda di parte attrice deve essere accolta per quanto segue.

Sul rapporto contrattuale.

Parte attrice ha dedotto di aver aperto il 1° gennaio nel 1976 un conto corrente presso la Filiale di Lanusei senza, tuttavia, avere ricevuto copia del contratto sottoscritto e ha chiesto che la Banca provvedesse alla esibizione della documentazione relativa all'apertura di detto conto.

Richiamando l'ordinanza di questo Tribunale del 9 febbraio 2018, *“con l'entrata in vigore dell'art 3 legge n 154/1992, poi recepito dall'art 117 TU del DLgs 1.9.1993 n 385, tutti i contratti bancari devono stipularsi per iscritto a pena di nullità; - per i contratti precedenti tale data, come quello in esame, non era prevista la forma scritta ad substantiam con la conseguenza che la prova dell'esistenza del contratto e del suo contenuto può essere fornita con altri mezzi; - che l'esistenza tra le parti di un rapporto di conto corrente è un fatto pacifico e documentato dagli estratti conto prodotti dall'attore”*, per cui anche in assenza di un contratto scritto tra le parti si può considerare dato pacifico che tra le stesse sia intercorso un rapporto di conto corrente bancario con affidamento, ancora *in itinere* alla data di

presentazione dell'atto di citazione.

D'altronde, la Banca non è tenuta normativamente alla conservazione della documentazione ultradecennale né si può disporre a suo carico la produzione di documentazione contrattuale che è posta a base della pretesa fatta valere dall'attore, con onere probatorio a suo carico.

Sull'ammissibilità della domanda di accertamento del saldo del conto corrente.

E' principio pacifico in giurisprudenza che in costanza del rapporto di conto corrente sia sempre concreto ed attuale l'interesse del correntista all'accertamento di rimesse che assuma non dovute perché *contra ius*, con determinazione del saldo effettivo in funzione dell'immediato ripristino della regolarità del rapporto di conto corrente e dall'eliminazione del pregiudizio derivante dalla riduzione o dall'azzeramento della provvista disponibile.

Tra le molte pronunce di merito: *“Qualora il correntista agisca chiedendo l'accertamento della nullità del conto corrente e delle condizioni contrattuali e, quindi, l'accertamento dell'esatto dare -avere tra le parti (domanda di accertamento del saldo), senza chiedere la condanna della banca a restituire le somme eventualmente accertate a proprio credito (azione di ripetizione dell'indebito), non rileva lo stato di apertura o chiusura del conto corrente, posto che l'azione di accertamento può essere validamente esperita anche in ipotesi di conto corrente aperto”* (Tribunale di Torino, n. 2114, del 30 aprile 2021).

La domanda oggi proposta è, quindi, ammissibile.

Sull'onere probatorio.

Per costante giurisprudenza della Suprema Corte, cui questo Tribunale ritiene di aderire, nei casi in cui sia il correntista ad agire per la ripetizione dell'indebito nei confronti dell'istituto, in considerazione delle somme indebitamente versate alla banca a titolo di interessi anatocistici e/o usurari, oltre che di commissioni e spese asseritamente non dovute, incombe sullo stesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2697 c.c., l'onere di provare i fatti posti a corredo della domanda, e quindi di dimostrare l'esistenza di specifiche poste passive del

conto corrente oggetto di causa rispetto alle quali l'applicazione degli interessi anatocistici e/o usurari, oltre che di commissioni e spese asseritamente non pattuite, avrebbe determinato esborsi maggiori rispetto a quelli dovuti (Cass., 7 maggio 2015, n. 9201).

Detto onere probatorio deve essere assolto con la produzione, oltre che dei contratti di conto corrente (se stipulati in forma scritta), anche e soprattutto con gli estratti di c/c relativi a tutto il periodo contrattuale di riferimento.

La produzione della intera sequenza degli estratti conto dalla apertura alla chiusura del conto, nel rispetto cioè del c.d. "*criterio analitico*" della continuità, consente di ricostruire in maniera sufficientemente puntuale il rapporto contrattuale intercorso tra le parti e, quindi, di verificare oltre che la pattuizione, la concreta applicazione di interessi anatocistici e/o usurari, nonché di ricostruire i rapporti di dare/avere sulla base di dati contabili certi in ordine alle operazioni ivi registrate (cfr. tra le altre Cass. civ., sez. I, sent. n. 21597 del 20 settembre 2013).

Pur rilevando che esista una giurisprudenza minoritaria di merito di diverso avviso, questo Tribunale non ritiene che in difetto degli estratti conto la ricostruzione del saldo possa essere effettuata avendo riguardo ai soli "riassunti scalari", i quali costituiscono meri documenti riepilogativi del calcolo delle competenze, che vengono contabilizzate sul conto corrente.

Il riassunto scalare contiene, infatti, la sequenza dei soli saldi positivi e negativi ottenuta raggruppando tutte le operazioni con uguale valuta, sicché dalla loro sequenza non è dato desumere l'importo capitale per il giorno esatto di valuta, elemento che è, invece, possibile estrapolare avendo a disposizione anche gli estratti conto completi del rapporto; senza questi ultimi documenti, dunque, l'accertamento giudiziale dell'esatto dare/avere tra le parti risulta inattendibile, perché effettuato necessariamente attraverso il ricorso a criteri ricostruttivi approssimativi ed induttivi, incompatibili con le esigenze di esattezza e certezza matematica necessarie alla sentenza di un giudizio contenzioso (Corte App. Venezia, 23 agosto 2013;

Cort. App. Torino, 7 ottobre 2015).

Per tali ragioni, questo Tribunale non ritiene di accogliere la richiesta di parte attrice di integrazione della c.t.u. contabile disponendo l'esame degli scalari depositati, ma conferma la decisione di cui all'ordinanza istruttoria del 9 febbraio 2018 di procedere al ricalcolo del saldo solo alla luce degli estratti conto depositati, nello specifico riguardanti il periodo 1° gennaio 2003 – 31 marzo 2015.

La sentenza della Suprema Corte richiamata dalla difesa di parte attrice non censura il diverso operato del giudice di prime cure, rimettendo tuttavia la scelta del criterio più opportuno da seguire a valutazioni di merito che, nel caso di specie, sono effettuate nei termini di cui sopra.

Questo Tribunale ritiene, quindi, corretto l'operato del consulente nominato che in maniera analitica e specificatamente argomentata ha indicato la metodologia seguita per la rideterminazione del saldo dovuto - attenendosi ai criteri indicati nell'ordinanza del febbraio 2018 - rideterminando alla data del 31 marzo 2015 la somma a debito del cliente sulla base della sola serie continua di e/che prodotti.

#### Sulla eccezione di prescrizione sollevata dalla Banca.

Con comparsa di costituzione depositata in cancelleria il 15 gennaio 2016, il [REDACTED] [REDACTED] ha eccepito il decorrere della prescrizione decennale ex art. 2935 c.c. del diritto alla ripetizione di qualsiasi somma fosse stata annotata negli estratti conto dall'Istituto, a qualunque titolo, anche se non dovuta.

Parte attrice ha, tuttavia, rilevato che l'eccezione di prescrizione era stata sollevata tardivamente in quanto la Banca si era costituita oltre il termine di cui all'art. 166 c.p.c. essendo la data di comparizione indicata in atto di citazione quella del 8 gennaio 2016 (poi rinviata d'ufficio al 21 gennaio 2016).

La Banca non ha preso posizione sulla contestazione esperita.

L'eccezione di tardività è fondata: se è vero che il convenuto può costituirsi anche tardivamente nel giudizio, è altresì vero che la costituzione oltre i termini di cui al richiamato art. 166 c.p.c. comporta la preclusione della possibilità di proporre le eccezioni in senso tecnico, tra le quali rientra pacificamente quella di prescrizione del credito. La tardività può essere rilevata anche d'ufficio (Cass., sez. III, n. 4689, del 21 febbraio 2020).

Per quanto sopra, deve essere accolta la difesa di parte attrice per cui dal conteggio del consulente non potranno essere espunte le competenze individuate come non dovute dal cliente, ma considerate "*irripetibili*" in applicazione dell'eccezione di prescrizione sollevata dalla Banca.

Alla luce di tale considerazione, alla data del 31 marzo 2015 il saldo del conto corrente intestato a [REDACTED] presso il [REDACTED] era pari a € 21.372,07 a debito del cliente.

\*\*\*

Le spese di giudizio seguono la soccombenza, non ravvisandosi ragioni per disporre la compensazione, anche parziale delle stesse, alla luce del pieno accoglimento delle domande di parte attrice e vengono liquidate ai sensi del D.M. 55/2021 con riferimento allo scaglione di valore dichiarato al momento dell'iscrizione a ruolo, con applicazione dei valori tariffari medi per tutte le fasi di giudizio e disponendo la distrazione dei compensi e delle spese in favore del difensore con procura di parte attrice, ai sensi dell'art. 93 c.p.c., avendone lo stesso dichiarato, rispettivamente, la mancata riscossione e l'anticipazione.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:

1) accerta e dichiara che il saldo del conto corrente n. 10945 aperto da [REDACTED] presso il [REDACTED]. ammonta a € 21.372,07 a debito del cliente alla data del 31 marzo

2015;

2) condanna il [REDACTED] alla rifusione in favore di [REDACTED] delle spese processuali, che liquida in complessivi euro 7.254,00 per compenso professionale, oltre spese generali al 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge oltre al rimborso del contributo unificato e delle spese di iscrizione a ruolo pari a € 545,00, disponendone la distrazione in favore dell'avvocato di parte ricorrente.

Lanusei, 6 ottobre 2021

Il Giudice

dott.ssa [REDACTED]